ISTRUZIONI OPERATIVE E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA FITOSANITARIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI DI ESPORTAZIONE, RI-ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE (Art. 55 del D. Lgs. 214 del 19/8/2005 e s.m.i.)

L'art. 55 del Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 introduce la <u>"tariffa fitosanitaria"</u>, sia per i prodotti vegetali importati, sia per quelli in esportazione come specificato nell'allegato XX del Decreto Legislativo stesso, modificato dal Decreto Ministeriale del 12 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006.

Calcolo della tariffa

Per le importazioni le tariffe si applicano ai prodotti elencati nell'allegato V, parte B della Direttiva 2000/29/CE e nell'Allegato XXI del D. Lgs. 214/2005.

Per le esportazioni le tariffe si applicano a tutti i prodotti per i quali viene richiesto, in base alla normativa vigente nei paesi di destinazione della merce, un certificato fitosanitario di esportazione o di ri-esportazione.

L'importo totale della tariffa da corrispondere è dato dalla somma di:

- una quota fissa relativa ai controlli documentali,
- una quota relativa ai controlli di identità che è fissa per i controlli all'esportazione mentre per i controlli all'importazione è variabile, calcolata in funzione della quantità di merce;
- una quota variabile relativa ai controlli fitosanitari calcolata, per i controlli all'esportazione, in funzione solamente della quantità della merce e, per i controlli all'importazione, in funzione sia della quantità che della tipologia delle merci.

Ai fini del calcolo delle quote variabili della tariffa, l'aumento previsto per le quantità aggiuntive si applica allorquando si supera lo scaglione precedente anche di una sola unità.

Le tariffe per i controlli della merce in importazione sono dettagliate nell'Allegato XX, parte A sezione 1, del D.M. 12 aprile 2006.

Le tariffe per i controlli dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate all'esportazione o alla ri-esportazione sono indicati nell'Allegato XX, parte A - sezione 2, del D.M. 12 aprile 2006 e sono di seguito esemplificate:

spedizione di merce fino a 100 Kg di peso netto $10 \in$ spedizione di merce da 100 a 25.000 Kg di peso netto:

- per i controlli documentali 7 €
- per i controlli di identità 7 €
- per i controlli fitosanitari 17,5€
- totale 31.5 €

oltre i 25.000 kg, ad ogni ulteriore quantità di merce che equivale ad un camion , un vagone ferroviario o ad un container (25.000 kg), per i controlli fitosanitari si aggiungono 10€ fino ad un massimo di 140€.

Per ogni singolo certificato fitosanitario di esportazione o ri-esportazione l'importo massimo complessivo sarà quindi di $154 \in (7 \in +7 \in +140 \in)$

Pagamento della tariffa

Per le importazioni il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato dall'importatore o dal suo agente doganale prima dell'inizio delle attività di controllo.

Per le esportazioni il pagamento, se effettuato materialmente da uno spedizioniere, deve essere eseguito a nome della ditta esportatrice che risulterà indicata nel certificato di esportazione o di ri-esportazione.

Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti:

- ➤ versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul C/C n. 10364107, intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte piazza Castello 165 10122 Torino, indicando come causale: "tassa fitosanitaria",
- ➤ bonifico bancario, beneficiario "Tesoreria della Regione Piemonte", con riferimento alle coordinate: IBAN IT94V0200801044000040777516 presso Unicredit Banca, indicando come causale: "pagamento tassa fitosanitaria".

La ricevuta del pagamento in originale deve essere allegata alla richiesta del controllo fitosanitario per il rilascio del relativo certificato, presentata al Settore Fitosanitario Regionale.

Qualora durante il controllo documentale emerga che il pagamento è stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta esportando o importando, prima dell'inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l'esportatore o il suo agente doganale dovrà effettuare l'integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento dell'importo residuo, pena l'impossibilità di rilasciare il certificato fitosanitario.

Per ogni singolo certificato fitosanitario deve essere effettuato un pagamento separato.

In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell'importo dovuto.

Rimborso della tariffa

Nei casi in cui a seguito dei controlli documentali, di identità o fitosanitari all'importazione si riscontrino non conformità alla normativa e la spedizione venga intercettata, respinta o distrutta non si procede al rimborso delle somme versate.

Nei casi in cui, per la merce in esportazione, sia necessario effettuare nuovamente i controlli a seguito di successive variazioni di quantità o tipologia dei prodotti o errori non imputabili al Settore Fitosanitario, la tariffa potrà essere addebitata una seconda volta.

Rimborsi della tariffa possono essere effettuati su richiesta dell'interessato solo nei casi in cui sia stata versata una somma non dovuta per errore di calcolo.

In caso sia richiesta l'emissione di un nuovo certificato fitosanitario per l'esportazione o la ri-esportazione, in quanto il certificato già rilasciato dal Settore fitosanitario è scaduto (partenza oltre 14 giorni dall'emissione) o non è stato possibile spedire l'intero carico previsto, l'esportatore deve richiedere l'emissione di un nuovo certificato e pagare nuovamente la tariffa per intero.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l'esportazione o la ri-esportazione, il Settore fitosanitario, dietro presentazione di denuncia di smarrimento da parte del richiedente all'autorità giudiziaria, emette un nuovo certificato con la seguente dicitura: "Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n° emesso il.....", da riportare in lingua inglese. In questo caso è dovuta solo la tariffa relativa ai controlli documentali.

Sanzioni

Si evidenzia che il D.lgs. n. 214/2005, all'art. 54, comma 21, stabilisce una sanzione amministrativa per chi sostituisce i vegetali e prodotti vegetali e le altre voci, oggetto dell'ispezione eseguita per il rilascio del relativo certificato per l'esportazione.